

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 24 maggio 2022 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 *bis* del Codice del Consumo.

In data 2 luglio 2021, è stato avviato il procedimento CV231 - *LOCAUTORENT-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE* nei confronti della società Locauto Rent S.p.A. (di seguito, “Locauto”, “Parte” o “professionista”)

[*OMISSIS*]

La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nelle “*Condizioni Generali di Noleggio*” (di seguito anche CGN) predisposte da Locauto per l’attività di autonoleggio a breve termine senza conducente, rinvenibili sul sito <https://www.locautorent.com/it/>. Le predette condizioni generali sono inoltre integrate delle “*Condizioni particolari di Noleggio*” (di seguito CPN).

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra il professionista e i consumatori, la clausola penale di seguito trascritta, derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8, lettera *d*) delle CGN, così come integrate dall’apposita tabella riportata nelle CPN:

“7. OBBLIGHI DEL CLIENTE NELLA CONDUZIONE DEL VEICOLO

Il Cliente si obbliga a condurre o usare il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia. Salva la prova di cui all'art. 1588 c.c., la violazione delle norme del Codice della Strada e/o comportamenti difformi o contrari alla diligenza del buon padre di famiglia, comporteranno l'addebito al Cliente di tutti gli eventuali danni arrecati al veicolo noleggiato. [...]”

“8. ULTERIORI OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga a:

[...]

d) provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata all'autoveicolo noleggiato, al pagamento dei pedaggi autostradali e degli oneri di qualsiasi natura derivanti da parcheggi, durante il periodo di

noleggio e a rimborsare il Locatore di ogni eventuale spesa da questi sostenuta, oltre alle penali previste dalle Condizioni Particolari; [...]’.

Per quanto nello specifico concerne le penali previste dalle CPN, nell’apposita tabella recante la descrizione e l’ammontare delle varie penali, è presente anche la voce “*Penale ex art. 7 Condizioni Generali di Noleggio*”, per la quale è stabilito l’addebito di un importo (per pratica) di 40,00 euro (non comprensivo di IVA 22%).

[OMISSIS]

Nel corso del procedimento, contestualmente alla memoria finale, Locauto ha prospettato l’adozione, a decorrere dal 1° maggio 2022, di una nuova versione della clausola in esame in cui è stato rimodulato l’importo delle somme dovute a titolo di penale, “*tenendo conto della prevedibile gravità delle conseguenze*”, attraverso la previsione di tre differenti scaglioni di importi, nell’apposita tabella prevista dalle CPN: un primo scaglione con penale pari ad € 20,00 per le infrazioni meno gravi (con sanzione inferiore a € 30,00), un secondo scaglione con penale pari ad € 35,00 per quelle intermedie (con sanzione compresa tra € 30,00 ed € 70,00) ed un terzo scaglione con penale pari ad € 60,00 per le infrazioni più gravi (con sanzione superiore ad € 70,00). Inoltre, l’art. 8, lett. d) delle CGN è stato integrato dalla previsione espressa della possibilità per il cliente noleggiatore “*di dimostrare la causa di non imputabilità o il pagamento della sanzione, ottenendo la restituzione della somma addebitata*”. Al riguardo, il professionista ha precisato che per prassi “*ai clienti che hanno regolarmente pagato la multa dopo aver ricevuto la notifica, il Professionista rimborsa l’importo della penale eventualmente addebitata attraverso storno dell’addebito*” confermando la decisione di formalizzare contrattualmente tale prassi. Infine, Locauto ha annunciato l’inserimento, all’interno del proprio sito *web*, di un “*modulo interattivo con il quale il cliente potrà comunicare ed allegare il pagamento delle infrazioni*”.

[OMISSIS]

Di seguito si procede alla valutazione dei profili di vessatorietà riscontrati in relazione alla clausola contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento [OMISSIS].

In particolare, la clausola penale complessivamente descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell’art. 33,

commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell'interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell'intero contratto per adesione in cui è inserita (art. 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a *“imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”* (art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).

[OMISSIS]

In considerazione della natura dell'attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla rinotifica di una contravvenzione comminata all'autoveicolo noleggiato, la previsione di una penale di € 40,00 a carico del consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche della sanzione o di quanto dovuto per il pedaggio/parcheggio, risulta pertanto ingiustificata e manifestamente sproporzionata nell'ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che il professionista è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, di solito maggiormente richiesti sul mercato) e (iii) all'entità degli importi delle sanzioni pecuniarie che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o di pedaggi per brevi tratte, etc., l'importo della prevista penale può persino superare l'ammontare della sanzione stessa). Di conseguenza, la clausola contrattuale in esame risulta determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, attraverso l'imposizione di una penale di importo palesemente eccessivo, che il professionista procede peraltro ad addebitare in modo automatico sulla carta di credito del cliente, in ragione della specifica autorizzazione data al momento del noleggio, sfruttando la sua posizione di maggior forza contrattuale.

[OMISSIS]

Locauto ha comunicato una nuova formulazione della clausola contestata, che non risulta idonea a superare pienamente i profili di vessatorietà oggetto di accertamento. In particolare, permangono profili di illiceità in relazione all'ammontare degli importi delle nuove penali, suddivisi in tre distinti

scaglioni in funzione dell'entità della sanzione, alla luce dell'accertata assenza della responsabilità solidale passiva in capo all'impresa di autonoleggio e della mera attività di comunicazione agli enti accertatori delle generalità del cliente responsabile dell'infrazione che Locauto, conseguentemente, è tenuto a svolgere. A tal proposito, peraltro, si evidenzia come la funzione deterrente rispetto alle possibili violazioni del Codice della Strada sia già svolta dalle sanzioni stabilite dal legislatore che risultano a tal fine graduate. Inoltre, a seguito delle modifiche implementate, il minore importo di € 20,00 risulta applicabile esclusivamente in un ristretto novero di casi, mentre in tutti gli altri permane la previsione di importi (€ 3,00 ed € 60,00) manifestamente eccessivi.

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola complessivamente descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo;

RITENUTO, inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, che la nuova formulazione della clausola penale in esame, descritta al punto III. d) del presente provvedimento, non risulta idonea a superare pienamente i profili di vessatorietà ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di una penale di importo pari a € 40,00 a carico del cliente consumatore in caso di violazione da parte di quest'ultimo del Codice della Strada o di mancato pagamento di pedaggio/parcheggio, accertati e notificati a Locauto Rent S.p.A. dall'ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che la nuova formulazione della clausola di cui all'art. 8, lettera d), delle Condizioni generali di Noleggio nonché la previsione di nuovi importi della penale, suddivisi in tre differenti scaglioni in ragione dell'entità della sanzione, come risultanti dall'apposita tabella prevista dalle Condizioni

Particolari di Noleggio nella versione prodotta in atti con memoria del 2 maggio 2022, non risulta idonea a superare pienamente i profili di vessatorietà ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lettera *f*), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[*OMISSIS*]